

ALLEGATO A

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER L'INTESA DI CO-PIANIFICAZIONE, SPECIFICAZIONE DEL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE REGIONALE NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA PER L'INTESA E COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMBIENTALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA L.R.15/2024

A) SPECIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER L'INTESA DI CO-PIANIFICAZIONE DI CUI ALL' ART. 5 L.R. 15/2024 E DEL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE REGIONALE NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA PER L'INTESA

PREMESSA

La l.r. 15/2024 individua nell'intesa di co-pianificazione lo strumento con il quale valutare la localizzazione di insediamenti sovracomunali di logistica – secondo la definizione datane dall'art. 1 della stessa legge - ed esprimere le conseguenti valutazioni di compatibilità in specifici casi definiti dalla legge:

1. proposte di piano attuativo conformi (ex art. 14, c.1 l.r. 12/2005) o in variante (ex art. 14, c. 5 l.r. 12/2005) allo strumento urbanistico che prevedano insediamenti sovracomunali di logistica prima della definizione degli ambiti territoriali idonei (ATI) (art. 4, comma 1 e comma 8) e di proposte di piani attuativi localizzati all'esterno (anche solo parzialmente) degli ATI già individuati (art. 4, comma 2 e comma 8);
2. proposta di variante al documento di piano o proposta di nuovo documento di piano, che destini un'area a insediamenti logistici sovracomunali prima della definizione degli ATI o all'esterno (anche solo parzialmente) di questi, se già definiti (art. 15, comma 7-sexies l.r. 12/2005 inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) l.r. 15/2024);
3. accordi di programma di cui alla l.r. 19/2019, ivi inclusi quelli di cui all'art. 92 della l.r. 12/2005, che comprendano insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale all'interno del procedimento volto all'approvazione degli accordi stessi (art. 6, comma 11, l.r. 15/2024).

1. LA SEQUENZA PROCEDIMENTALE DELL'INTESA DI CO-PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 L.R. 15/2024 NEGLI ATTI URBANISTICI DI SCALA COMUNALE

a) Fase dell'iniziativa

L'iniziativa di attivare la procedura spetta al Comune o ai Comuni interessati, con attivazione contestuale della procedura nel caso in cui la localizzazione logistica ricada su più comuni, **“prima dell'adozione della variante al documento di piano, del piano attuativo in variante al documento di piano o del nuovo documento di piano”** (vale a dire nei casi di cui all'art. 15 comma 7 sexies l.r. 12/05, come indicato dal comma 1 art. 5 l.r. 15/2024, prima della definizione degli ATI o, una volta definiti, in tutto o in parte al di fuori degli stessi). La procedura si applica anche in caso di **presentazione di una proposta di piano attuativo** nei casi e ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 (vale a dire a seguito della presentazione di una proposta di piano attuativo conforme o in variante al PGT prima della definizione degli ATI o, una volta definiti, in tutto o in parte al di fuori degli stessi).

Ai fini dell'attivazione e dello svolgimento della procedura il comune può avvalersi del supporto della provincia o della Città metropolitana di Milano.

b) I soggetti partecipanti

I partecipanti necessari alla procedura oltre al Comune o ai Comuni promotori sono la Regione, la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata:

- **la Regione** partecipa in caso di aree che potrebbero comportare insediamenti logistici con **superficie operativa superiore a venti ettari o di insediamenti localizzabili in ambiti territoriali interprovinciali**;
- **la Città metropolitana di Milano o la provincia territorialmente interessata.**

I soggetti che il Comune deve invitare a partecipare all'Intesa con ruolo consultivo sono:

- i rappresentanti dei comuni limitrofi e di quelli comunque territorialmente interessati,
- i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle imprese del settore.

Nei casi di proposta di piano attuativo d'iniziativa privata, il comune può inoltre invitare il soggetto proponente di tale piano.

c) **La fase dell'istruttoria**

L'invito deve comprendere:

- a) **un documento descrittivo e motivato**, avente ad oggetto la previsione urbanistica che il comune intende adottare, **recante l'indicazione puntuale dell'area o delle aree destinabili ad attività di logistica di rilevanza sovracomunale**;
- b) **la proposta di piano attuativo presentata che, ove introduca una variante al PGT** in riferimento alla destinazione logistica sovracomunale, **deve essere corredata, a cura del comune, anche dal documento descrittivo e motivato di cui alla lettera a).**

Nel corso della riunione o delle riunioni successive alla prima il Comune proponente può impegnarsi, ove necessario, a modificare il documento descrittivo e motivato di cui sopra **“laddove tale modifica risulti funzionale a conseguire l'intesa”**. Nei casi di presentazione di proposte di piani attuativi ad iniziativa privata, tale impegno è condizionato dalla disponibilità del privato proponente a modificare la proposta di piano attuativo presentata.

In caso di presentazione di piano attuativo di iniziativa privata, la conclusione della procedura volta alla sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione deve essere svolta tenendo conto del **termine di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/2005, per la adozione** del piano attuativo (90 gg decorrenti dalla data di presentazione del piano attuativo d'iniziativa privata, fatta salva la possibilità di interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni documentali).

Più in generale, la definizione dell'intesa deve intervenire prima della conclusione della fase istruttoria da parte dei competenti uffici comunali e la sottoposizione della proposta di piano attuativo all'organo collegiale.

d) **La fase decisoria**

Alla Regione (nei casi suindicati), alla Città metropolitana o alla Provincia territorialmente interessata spettano:

- a) la **valutazione** delle indicazioni contenute nella documentazione trasmessa (**documento descrittivo e motivato e/o proposta piano attuativo**) **rispetto**, in particolare, **ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 della l.r. 15/2024 e alle previsioni del PTCP, del PTM e (ai sensi dell'articolo 15, comma 7 sexies e 20, comma 5 bis della l.r. 12/2005) del PTR**;
- b) la eventuale indicazione delle **prescrizioni da recepire ai fini dell'adozione** della variante o del nuovo documento di piano, anche laddove sia il PA a comportare variante.

Anche in caso di proposta di piano attuativo conforme al PGT, sempre nel caso di cui al comma 1 art. 5, l.r. 15/2024, gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 valutano la proposta rispetto, in particolare, **ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e alle previsioni del PTCP, o del PTM e (ai sensi dell'articolo 15, comma 7 sexies e 20, comma 5 bis della l.r. 12/2005) del PTR, ai fini dell'adozione comunale del piano attuativo.**

L'intesa di co-pianificazione non può essere sottoscritta in caso di valutazione negativa espressa almeno da uno tra i seguenti enti: Regione, Città metropolitana o dalla Provincia territorialmente interessata.

I soggetti con ruolo consultivo possono fornire il loro contributo, che verrà considerato in sede di intesa.

e) **La valutazione di compatibilità con PTCP-PTM-PTR**

A seguito della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione la Regione, la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata valutano la compatibilità di quanto adottato dal comune, ai sensi e

per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 12/2005, sulla base degli esiti di tale intesa nel rispetto dei termini e della procedura prevista dai richiamati articoli della l.r. 12/2005.

2. Le procedure di svolgimento del procedimento di intesa ai sensi dell'art. 5, comma 10, L.r. 15/2024

2.1 Disposizioni comuni all'organizzazione del procedimento e sul ruolo del rappresentante regionale nel contesto della procedura per l'intesa

1. **L'iniziativa comunale** spetta al Sindaco nel suo ruolo di legale rappresentante del Comune o a suo delegato, in relazione alla competenza a sottoscrivere l'intesa di co-pianificazione.
2. **La partecipazione della Regione** (prevista solo in caso di aree che potrebbero comportare insediamenti logistici con superficie operativa superiore a venti ettari o di insediamenti localizzabili in ambiti territoriali interprovinciali): la struttura tecnica che partecipa alle riunioni, individuata nella struttura regionale competente in materia di pianificazione urbanistica, è chiamata ad esprimere il parere tecnico finalizzato alla predisposizione del verbale conclusivo dell'istruttoria tecnica e alla definizione dello schema di intesa di co-pianificazione, l'approvazione del quale è assunta dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione.
3. **La partecipazione della Città Metropolitana o della Provincia interessata** (a seconda dell'ambito territoriale dell'intesa): l'individuazione dei soggetti partecipanti è rimessa all'autonomia organizzativa dell'ente locale interessato.
4. **La partecipazione** degli enti e dei soggetti con ruolo consultivo è espressa dal rappresentante di tali enti e soggetti.
5. **L'attivazione della procedura d'intesa** deve avvenire per iscritto, e con modalità telematica, accompagnata dalla documentazione prescritta che deve essere contestualmente messa a disposizione dei partecipanti.
6. **Il termine di convocazione della prima seduta collegiale non** può essere inferiore a 10 giorni e non può superare 20 giorni decorrenti dalla trasmissione dell'invito o dal ricevimento della documentazione completa. Nella definizione del termine massimo si applica il principio di non aggravamento del procedimento.
7. **La verbalizzazione a cura del comune** delle sedute viene trasmessa a tutti i soggetti partecipanti.
8. **Non è ammessa l'assenza ad una seduta istruttoria della procedura**, onde garantire il rispetto del termine finale del procedimento d'intesa. In caso di impossibilità di partecipazione ad una seduta istruttoria l'ente impossibilitato può trasmettere un contributo scritto da far pervenire agli altri soggetti almeno 3 giorni solari prima della seduta istruttoria.
9. **Il termine di conclusione della procedura** è integrato nella procedura di approvazione della diversa tipologia degli atti urbanistici o degli atti di programmazione negoziata cui l'intesa è connessa.
10. **La procedura si conclude con la definizione dello schema di intesa di co-pianificazione** in caso di valutazione positiva da parte del comune, o dei comuni contestualmente interessati, dalla provincia o dalla Città metropolitana, nonché della Regione nei casi di cui all'art. 5, comma 5, lett. a) della l.r. 15/2024; a tal fine i suddetti enti sottoscrivono un apposito verbale che reca, se del caso, le prescrizioni o le indicazioni sulle eventuali modifiche, integrazioni e adeguamenti da apportare alla proposta pervenuta, che dovranno essere recepiti nello schema di intesa.
In caso di valutazione negativa espressa ai sensi dal comma 8 dell'art. 5 della l.r. 15/2024, ossia almeno da uno degli enti tra Provincia, Città metropolitana e Regione, nell'apposito verbale conclusivo dell'istruttoria tecnica sono riportate le motivazioni della mancata definizione dello schema di intesa.
11. L'intesa di co-pianificazione dovrà essere riportata nella variante al PTCP o nel PTM in fase di prima individuazione degli ATI o nelle successive varianti al PTCP o al PTM, per il principio di coerenza e non contraddizione dell'attività amministrativa. Trattandosi, in caso di intese di co-pianificazione successive all'individuazione degli ATI, di aggiornamento al PTCP o al PTM la Provincia o la Città

Metropolitana interessata possono avvalersi delle modalità di cui all'art. 17, c. 11 e 11 bis l.r. 12/2005.

2.2 L'intesa di co-pianificazione in relazione agli atti urbanistici o agli atti di programmazione negoziata.

1. **In caso di proposte di piano attuativo conformi allo strumento urbanistico che prevedano insediamenti sovracomunali di logistica prima della definizione degli ambiti territoriali idonei (ATI) (art. 4, comma 1) o in caso di proposte di piani attuativi localizzati all'esterno (anche solo parzialmente) degli ATI già individuati (art. 4, comma 2),** la procedura di intesa si colloca nella fase del procedimento di adozione del piano attuativo definita dall'art. 14, comma 1, l.r. 12/2005 (cfr. art. 5, comma 4, l.r. 15/2024). Il termine deve tener conto di quello di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, l.r. 12/2005, nei termini già enunciati, per le proposte di piano attuativo d'iniziativa privata.

La procedura di intesa conclusa positivamente non determina comunque la conformità urbanistica di eventuali prescrizioni ivi dettate, se non conformi al PGT.

2. **In caso di una proposta di variante al documento di piano, di un piano attuativo in variante al documento di piano, di un piano attuativo in variante al Piano delle Regole, di un nuovo documento di piano, che destini un'area a insediamenti logistici sovracomunali prima della definizione degli ATI o all'esterno (anche solo parzialmente) di questi, se già definiti** (art. 15, comma 7-sexies l.r. 12/2005 inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) l.r. 15/2024):

- a) il procedimento di intesa precede la valutazione di compatibilità della proposta di variante ai sensi della l.r. 12/2005 (art. 13, commi 5, 7 e 8, e art. 14, comma 5) e quindi la richiesta del Comune di attivazione della procedura di intesa si colloca nella fase istruttoria della proposta di variante, che verrà successivamente adottata dal Consiglio Comunale;
- b) la procedura di VAS si uniforma al principio di non duplicazione dei procedimenti e quindi nell'ambito della procedura VAS avviata dal Comune dovrà essere esaminata l'intesa di co-pianificazione e le eventuali prescrizioni imposte;
- c) a seguito della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione e previa conclusione della procedura di VAS, il Comune procede all'adozione della variante al documento di piano, di un piano attuativo in variante al documento di piano o al piano delle regole, di un nuovo documento di piano. Il Comune è tenuto a recepire le eventuali prescrizioni contenute nell'intesa.
- d) la Regione (nei casi in cui ricorre la sua partecipazione), la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata valutano la compatibilità di quanto adottato dal comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 12/2005, sulla base degli esiti di tale intesa e quindi nel rispetto dei termini e dalla procedura prevista dai richiamati articoli della l.r. 12/2005.

3. **In caso di accordi di programma**

- a) l'art. 6, comma 11, l.r. 15/2024 precisa che "l'intesa di co-pianificazione è coordinata, in caso di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale compresi in accordi di programma di interesse regionale, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 92 della l.r. 12/2005, all'interno del procedimento volto all'approvazione dell'accordo stesso;
- b) il coordinamento si colloca tra la fase della promozione dell'accordo e la sottoscrizione dell'AdP;

3. I contenuti del documento descrittivo e motivato (comma 3 art. 5 l.r. 15/2024) da presentare per l'intesa di co-pianificazione

Il documento descrittivo e motivato previsto dal comma 3 art. 5 l.r. 15/2024 deve essere prodotto sempre e solo nei casi di cui al comma 7 sexies art. 15, l.r. 15/2024, quindi laddove si effettuino individuazioni di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale in anticipo o all'esterno (anche solo parzialmente) degli ATI.

Il documento descrittivo e motivato, oltre all'indicazione dell'area o delle aree destinabili ad attività di logistica di rilevanza sovracomunale, devono descrivere e motivare gli elementi di idoneità rispetto ai criteri formulati nell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale approvata ai sensi del comma 1 art. 3 l.r. 15/2024, con particolare riferimento:

- ai requisiti di accessibilità di cui al paragrafo 2.2.1 dell'allegato, con particolare argomentazione circa la motivazione e la sostenibilità dell'eventuale localizzazione non rispondente al principio di prossimità;
- ai requisiti localizzativi, di consumo di suolo e di rigenerazione, di cui al paragrafo 2.2.2 dell'allegato;
- ai requisiti di sostenibilità ambientale e paesaggistica di cui al paragrafo 2.2.3 dell'allegato.

In ogni caso il documento descrittivo e motivato deve contenere anche:

- la descrizione delle aree interessate dall'insediamento;
- l'analisi del contesto di riferimento;
- l'analisi del sistema dei vincoli;
- l'analisi della programmazione e pianificazione sovracomunale e comunale, con una preliminare verifica di coerenza con indirizzi, criteri e obiettivi della pianificazione regionale e provinciale.

I contenuti del documento motivato e descrittivo potranno essere diversamente modulati a seconda che si tratti di una o più individuazioni effettuate in sede di pianificazione urbanistica generale (Nuovo Documento di Piano o variante al PGT) o di proposte di pianificazione attuativa.

In entrambi i casi i criteri dettati, per la scala provinciale/metropolitana, dalla D.g.r. di cui al comma 1 art. 3 l.r. 15/2024 dovranno essere correttamente declinati e interpretati alla scala comunale, secondo il principio di "maggior definizione" proprio degli strumenti urbanistici subordinati.

Laddove si tratti di **proposta formulata in sede di PGT** (Nuovo Documento di piano o variante al PGT) il documento descrittivo e motivato, in assonanza con quanto indicato al capitolo 3 dell'Allegato alla D.g.r. di cui al comma 1 art. 3 l.r. 15/2024, dovrà restituire un approfondimento sito-specifico dei caratteri della proposta, ad esempio rispetto alle effettive caratteristiche della rete di mobilità (viaria, ferroviaria, mobilità dolce, ecc..), oppure degli specifici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree coinvolte e di quelle limitrofe, oppure ancora l'individuazione specifica degli elementi prestazionali richiesti alle trasformazioni, nonché gli elementi di mitigazione/compensazione ritenuti indispensabili e a cui connettere i successivi obblighi attuativi degli operatori, anticipando anche modalità e metodi delle verifiche (trasportistiche, ambientali, emissive) da effettuare in fase attuativa a cui subordinare l'effettiva fattibilità degli interventi. L'eventuale presenza dello **schema di sostenibilità infrastrutturale** redatto dalla provincia/CM dovrà essere richiamata dal documento insieme ad una indicazione, di massima e non prescrittiva, degli interventi posti specificamente in capo alla trasformazione urbanistica.

Laddove si tratti di proposta di piano attuativo, si rammenta che ai sensi del secondo periodo della lett. a) comma 3 art. 5 l.r. 15/2024 il documento descrittivo e motivato è da allegare all'attivazione dell'intesa di co-pianificazione **unicamente ove tale proposta introduca una variante al documento di piano in riferimento alla relativa destinazione logistica**. Negli altri casi l'intesa è attivata unicamente allegando contestualmente la proposta di piano attuativo presentata.

In ogni caso il documento descrittivo e motivato di attivazione dell'intesa di co-pianificazione relativa ad una proposta di piano attuativo riepilogherà i contenuti della stessa proposta, con particolare riferimento ai profili di idoneità rispetto ai criteri indicati dalla D.g.r. di cui al comma 1 art. 3 l.r. 15/2024 e ai livelli di approfondimento indicati al capitolo 4 dell'allegato alla stessa D.g.r.

Livelli di approfondimento che dovranno comunque essere riscontrati, in tutti i casi, già nella documentazione della proposta di piano attuativo.

B) DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 6, DELLA L.R.15/2024

PREMESSA

Gli insediamenti logistici sono soggetti alle procedure di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto previsto dalla l.r. 5/2010 che declina a scala regionale la normativa nazionale in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, come di seguito indicato:

- categoria progettuale soggetta alla procedura di VIA (in ambito di Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006):
 - *“Piattaforme logistiche (non intermodali), centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) superiore a 20 ettari, o che hanno una capacità di movimentazione di merci superiore a 400.000 tonnellate/anno”* (punto am) dell'Allegato A alla l.r. 05/2010);
 - *“modifica o estensione di piattaforme logistiche, ove la modifica o l'estensione di per sé sia conforme ai limiti di cui al punto precedente”* (punto ag) dell'Allegato A alla l.r. 05/2010);
 - *“progetti dell'Allegato B in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA espletata dall'autorità competente”* (punto an) dell'Allegato A alla l.r. 05/2010);
- categoria progettuale soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA:
 - *“Piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari”* (punto 7, lett. e2) dell'Allegato B alla l.r.05/2010);
 - *“modifica o estensione di piattaforme logistiche che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)”* (punto 8 lett. t) dell'Allegato B alla l.r. 05/2010).

Con riferimento alle sopra citate procedure di Verifica di assoggettabilità alla VIA e di VIA, per l'individuazione della relativa Autorità competente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della l.r. 05/2010 e quanto indicato nei relativi Allegati A e B della medesima legge.

Si definiscono, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della l.r. 15/2024, le modalità di coordinamento delle procedure relative ai piani attuativi soggetti a intesa di co-pianificazione o relative ai progetti soggetti a parere di compatibilità, con le procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, nell'ambito delle casistiche di seguito identificate.

1. Interventi logistici per i quali sia stata presentata istanza, in variante al PGT, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 97 della l.r. 12/2005 o istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 (art. 4 comma 3 della l.r. 15/2024).

Si tratta di istanze presentate nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4 della l.r. 15/2024, o per progetti localizzati, in tutto o in parte, all'esterno di tali ambiti a seguito della relativa definizione e afferenti a progettualità non oggetto di procedura di intesa di co-pianificazione di cui all'art. 5 della l.r. 15/2024:

a) interventi logistici oggetto di istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 97 della l.r. 12/2005 e soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

L'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA è presentata contestualmente all'istanza al SUAP.

L'espressione del parere in ordine alla compatibilità dell'intervento con riferimento a criteri e indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 15/2024, è effettuata nell'ambito

della Conferenza di Servizi di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005, da parte degli Uffici competenti della Provincia/Città Metropolitana di Milano o della Regione come identificati al precedente paragrafo 2.1, assumendo gli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

b) interventi logistici oggetto di istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, comprensiva della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, l'espressione del parere rispetto alla compatibilità dell'intervento con riferimento a criteri e indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 15/2024, è effettuata, nei casi di rispettiva competenza, per il tramite del Rappresentante Unico in materia di VIA, supportato dai relativi uffici competenti;

2. Interventi logistici per i quali sia stata presentata istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 97 della l.r. 12/2005 o istanza ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 compresi in piani attuativi approvati (art. 4 comma 4 della l.r. 15/2024).

Si tratta di istanze presentate nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4 della l.r. 15/2024, o per progetti localizzati, in tutto o in parte, all'esterno di tali ambiti a seguito della relativa definizione e afferenti a progettualità per le quali la procedura di intesa di co-pianificazione di cui all'art. 5 della l.r. 15/2024 si è già conclusa ai fini dell'approvazione del piano attuativo:

a) interventi logistici oggetto di istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 97 della l.r. 12/2005 e soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

L'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA è presentata a seguito dell'approvazione del piano attuativo.

Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA viene effettuata, da parte degli Uffici competenti della Provincia/Città Metropolitana di Milano o della Regione già intervenuti nella procedura di intesa di co-pianificazione di cui all'art. 5 della l.r. 15/2024 come identificati al precedente paragrafo 2.1, la verifica in relazione al recepimento di eventuali specifiche prescrizioni già rese, per tali interventi, ai fini della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione con riguardo al progetto presentato.

b) interventi logistici oggetto di istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, comprensiva della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico è presentata a seguito dell'approvazione del piano attuativo.

Nell'ambito della fase di verifica della completezza documentale di cui al comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, viene effettuata, da parte degli Uffici competenti della Provincia/Città Metropolitana di Milano o della Regione già intervenuti nella procedura di intesa di co-pianificazione di cui all'art. 5 della l.r. 15/2024 come identificati al precedente paragrafo 2.1, la verifica in relazione al recepimento di eventuali specifiche prescrizioni già rese, per tali interventi, ai fini della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione con riguardo al progetto presentato.